

## **REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA**

### **DESCRIZIONE**

#### **Art.1 DESCRIZIONE E NORME GENERALI**

L'allevamento di animali, siano essi volatili, cani, gatti, conigli ed altri animali, comunque definiti animali da compagnia, effettuato a qualsiasi scopo deve rispettare le direttive e le specifiche norme igienico-sanitarie nonché quanto definito nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 in materia di protezione degli animali negli allevamenti e deve essere sempre comunicato all'Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria dell'ASL competente.

Per evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di cattivi odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) sono stati fissati i criteri per normare l'allevamento di volatili ed altri animali.

L'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili ed altri animali è:

- consentito unicamente in zona agricola nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie;
- vietato nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- nelle aree private scoperte, non edificatorie, l'allevamento può essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Area dipartimentale di sanità pubblica della ASL;
- nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola e in tutte le varie sottozone deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 50 metri dalla più vicina abitazione.
- per allevamenti oltre i 10 capi la distanza dovrà essere di 100 metri. Le distanze possono essere aumentate in condizione di particolari caratteristiche locali e/o diminuite nel caso di adozione di sistemi di abbattimento delle possibili molestie. Tali variazioni non potranno comunque superare il 50% dei valori sopra indicati.
- nelle aree urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli e volatili, autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Area dipartimentale di sanità pubblica della ASL, purché in numero limitato all'uso familiare (non più di 10 capi adulti complessivi) mantenendo una distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 15 metri fatte salve ulteriori precauzioni indicate dal Responsabile dell'Asl competente;
- è vietato utilizzare quali locali di allevamento soffitte, scantinati, garage, vani di appartamento ed altri vani adiacenti alle abitazioni oppure segregare gli animali in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) e comunque sono vietati tutti quei luoghi che non rispettano le caratteristiche di salubrità ed igiene previste per legge per le specie allevate;

Gli allevamenti esistenti possono essere mantenuti sul territorio se rispondenti alle normative vigenti o a seguito di ristrutturazione con soluzioni atte a riportare l'allevamento in norma con le stesse garantendo una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico – sanitari ed in materia di inquinamento acustico, nonché relativi all'inquinamento del territorio, allo smaltimento dei liquami e deiezioni, come pure una soluzione migliorativa allo stato di salute e benessere non solo fisico ma anche mentale degli animali allevati.

Si deve garantire l'assenza di ogni fonte di danno o molestia per la popolazione circostante e la compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.

Le ristrutturazioni delle strutture di allevamento esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora vengano poste in atto le modifiche di cui sopra e solo nel caso di allevamenti collocati al di fuori delle aree urbanizzate, potranno beneficiare di un incremento volumetrico "una

tantum” non superiore al 20% del peso animale insediato, delle strutture e dei fabbricati godendo inoltre della derogabilità delle distanze minime previste.

Nel caso in cui gli allevamenti esistenti sul territorio siano in condizioni di nuocere o creare disagio ai cittadini o al territorio o vengano lesi i diritti degli animali di essere allevati in condizioni compatibili con le loro caratteristiche etologiche, il Sindaco potrà impartire, tramite ordinanza, la ristrutturazione della struttura ed i lavori alle stesse dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di notifica dell'ordinanza.

Le riconversioni di allevamenti esistenti all'interno dei suddetti limiti da un tipo di animale ad un altro possono essere ammesse purché siano rispettate le condizioni di cui sopra.

In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- non arrecare danno o molestia agli abitanti ed alle proprietà confinanti;
- disporre di recinto chiuso e dotato di riparo adeguato alle intemperie per il ricovero notturno;
- i volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da rete di recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 metri, dotata superiormente di rete orizzontale di contenimento.
- il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altre proprietà, o strade pubbliche;
- i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate e definite per legge e sono soggetti a controlli della loro idoneità da parte dell'ASL competente;
- i detentori di animali, siano anche da cortile, devono praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche, devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e prendere ogni precauzione necessaria per impedire loro la fuga;

## **Art.2 NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' CINOTECNICA**

### **Definizioni:**

ALLEVATORE: Dal punto di vista giuridico, normativo e fiscale, chiunque abbia una femmina di qualsiasi razza canina e decida di farle fare una cucciolata viene definito automaticamente allevatore.

ALLEVATORE / ALLEVAMENTO PROFESSIONALE: Per la legge (Legge del 23/08/1993, n. 349) l'allevatore di cani diventa imprenditore agricolo nel momento in cui possiede più di 5 fattrici e produce annualmente più di 30 cuccioli; si tratta quindi di allevamento professionale, dove gli introiti di questa attività superano quelli derivanti da attività diverse da quella cinotecnica (quindi non agricole). Per questi allevatori è previsto l'obbligo all'iscrizione alla Camera di Commercio con apertura di Partita IVA, autorizzazione sanitaria esposta al pubblico, obbligo di registro di carico/scarico e di emettere documenti fiscali. È prevista inoltre l'autorizzazione dell'ASL, che si ottiene seguendo un corso;

ALLEVATORE / ALLEVAMENTO AMATORIALE: Per la legge quindi tutti gli allevamenti, che hanno meno di 5 fattrici e producono meno di 30 cuccioli all'anno, sono ritenuti amatoriali, quindi equiparati come un semplice attività hobbistica. Fiscalmente questi allevatori non hanno obbligo di dichiarare nulla se si prova che gli incassi sono inferiori alle spese. Se invece si ha reddito positivo si è tenuti a dichiararlo come “*attività commerciale esercitata occasionalmente*”. Nel momento in cui un allevatore amatoriale decide di far riconoscere e tutelare il suo lavoro ed i suoi cani, deve richiedere la concessione dell'affisso ENCI.

Per presentare domanda per la concessione di affisso è necessario:

- risultare proprietario di almeno 2 fattrici della medesima razza;
- aver prodotto ed iscritto al libro genealogico italiano almeno 2 cucciolate, della stessa razza delle fattrici di cui al punto precedente;
- non aver subito condanne o non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all'attività di allevamento svolta od al commercio di cani;
- aver sottoscritto il codice etico dell'allevatore di cani;

- essere residente in Italia.

Alla domanda di affisso dovranno essere allegati:

- certificato di residenza;
- fotocopia dei certificati genealogici delle fattrici del richiedente;
- codice etico dell'allevatore di cani sottoscritto.

**COMMERCIO RELATIVO AD ANIMALI DA COMPAGNIA:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

### **Art.2.1 ATTIVITA' CINOTECNICA**

La Legge 23 agosto 1993, n. 349. per attività cinotecnica intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione ed all'addestramento delle razze canine.

L'allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.

- 1) l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
- 2) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al punto 1) sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
- 3) non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

### **Art.2.2 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CINOTECNICA**

Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento ed all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalla Regione per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate ed il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti od i deceduti.

Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:

- a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte e nuove acquisizioni di animali.
- b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.

E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti, nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti, anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

### **Art.2.3 CARATTERISTICHE DI UN ALLEVAMENTO**

L'allevamento in linea di massima è un luogo costituito da una tenuta all'aperto ed una o più strutture chiuse, solitamente fuori dal centro abitato in cui è presente un complesso ed uno staff

qualificato che permette ai cani di vivere curati, amati, in condizioni ottimali e dove sono soggetti a riproduzione controllata.

È vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e, se all'esterno, sprovvisti di un adeguato riparo.

In particolare:

a) gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.

b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio ove nascondersi e ripararsi.

c) gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

d) è vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire data di inizio e fine del trattamento.

e) è vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole.

f) è vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

g) per tutelare l'incolumità e la salute dei cani ospiti dell'allevamento è indispensabile che l'area ad essi dedicato sia stata progettata e costruita secondo le norme previste dalla legge in materia. Gli spazi aperti, in particolare, devono essere a disposizione degli animali per il tempo minimo di almeno un'ora al giorno, poiché il movimento all'aperto è una parte fondamentale di moltissime razze (basti pensare a Boxer, Dobermann o Pastore tedesco) ma resta un coadiuvante di una sana crescita psicofisica di tutte le altre razze. È indispensabile, per la loro incolumità, che quest'area rispetti le norme di progettazione e sanitarie previste, altrimenti renderebbe vane le fatiche spese nelle altre aree dell'allevamento; ovviamente, sempre per motivi di igiene, hanno accesso a tale area solo i cani appartenenti all'allevamento che non presentino malattie. Tutti gli altri cani, che si trovano momentaneamente presso l'allevamento, (per addestramento e la toelettatura), accederanno ad un'area distinta dalla precedente.

h) Il contatto e l'interazione tra i cani dell'allevamento non devono essere limitati, ma diventano controllati, fino a provvedere all'isolamento, nei confronti di cani che soffrono di qualche patologia o di animali esterni all'allevamento stesso. Questo per motivi legati all'igiene o semplicemente per scongiurare il contagio di malattie.

#### **Art.2.3.1 Strutture di allevamento di nuovo impianto**

I progetti per nuovi ricoveri devono prevedere aree e spazi coperti e scoperti

L'impianto deve essere:

- servito da una strada carrabile;
- situato alle distanze di cui all'art. 1
- dotato di posteggio;
- dotato di approvvigionamento idrico sufficiente sia per l'alimentazione e sia per permettere giornalmente il lavaggio di tutta la struttura;
- dotato di canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio e non essere fonte di inquinamento;
- dotato di energia elettrica, qualunque sia la fonte di approvvigionamento (Generatore di corrente), sufficiente a soddisfare i bisogni della struttura. È preferibile prevedere una quota di alimentazione tramite fonti rinnovabili;
- completamente recintato con muro e rete metallica di altezza complessiva non inferiore a mt. 1,50. Il muro deve essere alto almeno cm. 20 e profondo cm. 20. La rete deve essere fissata a supporti di metallo o legno verticali saldamente ancorati al muro.

- Le strutture adibite a ricovero di animali di affezione devono essere suddivise in unità di ricovero con caratteristiche adeguate per età dell'animale sia esso femmina gestante, femmina con cuccioli, cuccioli svezzati, animali adulti e comunque i locali e gli spazi dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla ASL competente alla quale spetta anche il controllo e la verifica delle condizioni di adeguatezza, igiene e salubrità.

Ogni unità di ricovero è composta di un box interno chiuso e di un'area esterna aperta comunicante e recintata che sia in grado di ospitare uno o più cani a seconda della taglia e delle compatibilità caratteriali.

Il box interno deve avere una altezza minima di 2m ed un superficie minima di 4mq per cane e deve essere realizzato in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile. La comunicazione tra il box interno e l'area esterna deve essere assicurata da adeguata apertura facilmente serrabile, ciò per permettere in caso di necessità l'isolamento del cane nel box o nell'area esterna.

Ogni box interno deve essere munito di riscaldamento ovvero di cucce termiche in numero uguale a quello degli animali ricoverati, in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile.

L'area esterna di ogni box deve avere un fondo impermeabilizzato di cemento o analogo materiale sintetico con esclusione dell'asfalto o prodotti simili sensibili al calore. In parte deve essere protetta dal calore o dalle intemperie. La superficie minima dell'area esterna deve essere di 8mq per cane e deve avere pendenza e conformazioni idonee ad impedire il ristagno dei liquami e delle acque di lavaggio ed indurre il rapido deflusso alla rete fognaria od idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

- In ogni impianto deve essere realizzata un'area parco debitamente recintata.

- In ogni impianto deve essere realizzata un reparto di isolamento.

Il reparto di isolamento deve essere realizzato in luogo non contiguo ai box di ricovero e dotato di tutti gli accorgimenti tecnico sanitari atti a garantire un reale isolamento e concreta asetticità per impedire situazioni di contagio. La sua capienza deve essere pari almeno al 10% di quella complessiva della struttura di ricovero per animali. L'area esterna dei box di isolamento deve essere recintata con muri a pareti lisce e lavabili di un altezza minima di metri 1,80. Il pavimento deve essere piastrellato con materiale rigorosamente antiscivolo.

### **Art.2.3.2 I ricoveri per i gatti**

Paritariamente all'allevamento di cani sono considerati allevamenti amatoriali o professionali, secondo le medesime norme e distinguo fatte in precedenza, anche gli allevamenti di gatti i quali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- devono essere strutture completamente chiuse ed anche se possono essere dotate di una parte interna in muratura e di una parte esterna in rete, non debbono esserci soluzioni di continuità tra pavimento parete e soffitto ciò al fine di evitare la fuga degli animali che come è noto può avvenire anche attraverso piccole fessure;
- devono essere dotati di doppia porta per permettere agli operatori di entrare ed uscire dai vari box senza che avvenga fuoriuscita di animali;
- deve essere prevista la presenza di zone protette in ombra e zone bene illuminate e possibilmente soleggiate;
- la parte interna del ricovero deve essere realizzata in materiali facilmente lavabili e disinfettabili ed i pavimenti devono essere in pendenza verso chiusini di scolo per il deflusso delle acque di lavaggio;
- all'interno dei box è auspicabile l'installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a parete per consentire ai gatti di arrampicarsi ed eventualmente di giochi appesi a filo o grattatoi.

Nei gattili debbono essere previsti più riparti in modo da suddividere gli animali, in base al sesso, all'età ed alle condizioni di salute, ecc....

Anche il gattile deve essere dotato di un'area parco debitamente recintata.

## **In generale**

Nella costruzione del canile e gattile occorre tenere conto dei seguenti fattori ambientali quali eccessiva umidità, correnti d'aria, eccessivi sbalzi di temperatura ed adeguato riscaldamento.

### **Art.2.3.3 Requisiti minimi dei canili e gattili già esistenti:**

1. Eventuale adeguamento allo smaltimento delle acque reflue o di scarico.
2. L'impianto deve risultare completamente recintato per una altezza non inferiore a metri due.
3. Ogni box, a prescindere dalla misura della superficie quadrata interna, deve essere dotato dell'area esterna che deve avere le misure indicate per le strutture di nuova realizzazione, compatibilmente all'organizzazione della struttura esistente.
4. I pavimenti e le pareti dei box costituenti l'impianto devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
5. Ogni impianto già esistente deve dotarsi di un'area parco le cui dimensioni possono derogare da quelle prescritte per gli impianti di nuova realizzazione e, compatibilmente con la situazione territoriale esistente, comunque tale da garantire una reale movimentazione giornaliera dei cani o gatti presenti nella struttura.

## **Art.3 ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE AMATORIALE**

1-al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico - sanitario ( sviluppo di cattivi odori, proliferazione di insetti, ecc.: ), è vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle aree urbane.

2-l'allevamento potrà essere consentito previo parere del Servizio Veterinario ASL a condizione:

- a) che si tratti di animali non rumorosi
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso
- c) che il recinto sia situato ad idonea distanza dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore
- d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate
- e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche
- f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3-nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere consentito previa autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL ed alle seguenti condizioni:

- a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso
- c) che il recinto non sia situato nell'area direttamente confinante con proprietà di terzi
- d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate

## **Art.4 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA**

Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in

osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca

## **Art.5 ALLEVAMENTO DI ANIMALI ESOTICI**

### **Definizioni**

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla L.R. n°25/1990 e s.m.i.

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i. , ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione.

### **Art.5.1 Vigilanza veterinaria**

Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla ASL competente per territorio.

La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:

- di carattere igienico - sanitario;
- di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
- di salvaguardia dell' incolumità delle persone.

### **Art.5.2 Autorizzazione alla detenzione, allevamento**

I possessori, a qualsiasi scopo, di animali esotici sono tenuti a presentare apposita domanda di autorizzazione alla detenzione, conforme agli allegati della LR 25/90 e s.m.i., alla ASL competente e al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli per il tramite del Servizio Veterinario ASL competente.

La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza degli animali anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874

La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco entro otto giorni per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

### **Art.5.3 Autorizzazione al commercio**

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione.

La domanda conforme all'allegato B della LR 25/90 e s.m.i. deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si svolge l'attività per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

Per allevamento s'intende l'attività volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.

In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma i titolari dovranno far pervenire entro trenta giorni al Sindaco la relativa segnalazione per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Chi commercia animali esotici è tenuto a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.5.4 Registro di carico e scarico**

I commercianti e gli allevatori di animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico soggetto a periodica verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente conforme all'allegato C della LR 25/90 e s.m.i.

#### **Art.5.5 Rilascio autorizzazioni**

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco previo parere favorevole ASL competente per territorio.

Il Servizio Veterinario delle ASL deve preliminarmente accertare:

- la conoscenza da parte del possessore degli animali delle principali nozioni di zoologia etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione all'allevamento per il commercio ed al commercio;
- che i ricoveri o le aree possiedano i requisiti strutturali ed igienico sanitari adeguati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
- L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata dal Sindaco esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

#### **Art.5.6 Spese per le autorizzazioni**

Le spese per gli accertamenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a carico degli interessati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1989 n. 31. L'ammontare del compenso dovuto viene fissato con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art.5.7 Sequestro cautelativo revoca delle autorizzazioni**

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione da parte del Sindaco del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali nonché l'eventuale trasferimento degli stessi a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dal Servizio Veterinario medesimo.

#### **Art.5.8 Partecipazione alla vigilanza delle Associazioni di volontariato**

Le Guardie ecozoofile previste dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le Guardie particolari giurate volontarie dell' Ente nazionale protezione animali (ENPA) e delle altre Associazioni protezionistiche giuridicamente riconosciute a livello nazionale hanno titolo a vigilare ed a far osservare le disposizioni della citata legge.

#### **Art.5.9 Sanzioni**

Gli importi delle sanzioni saranno stabiliti in una prossima riunione di Giunta Comunale.

#### **Art.5.10 Norme per la detenzione ed allevamento e vendita di animali esotici**

Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:



## **TERRARI PER SERPENTI:**

Scavatori: lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

Terrestri e semiacquatici: lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale.

Arborej: lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Terrari per Sauri: lunghezza doppia rispetto all'animale, larghezza ed altezza pari all'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

Terrari per Testuggini / Tartarughe: tartarughe di terra 2 esemplari per terrario 5 volte la lunghezza 2 volte la larghezza del soggetto più grande. Per tartarughe inferiori ai 6 cm Vasca 60x40 max 15 tartarughe Vasca 90x40 30 tartarughe

Gabbie/Contenitori per Mammiferi strutture per piccoli mammiferi (criceti-topi-gerbilli,etc.) 46x29x22 per 6 esemplari 58x31x22 per 10 esemplari 71x46x31 per 30 esemplari.

Strutture per mammiferi e logomorfi di media dimensione (conigli-cavie-furetti-chinchilla) 58x38x31 per 2 esemplari 70x47x37 per 4 esemplari 95x57x46 per 6 esemplari.”

## **GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI**

Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni: taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda; taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda; tagli grande, superiori a 25 cm;

Taglia piccola: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria.

Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli.
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia media: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia grande: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza, può ospitare sino a due uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI.

Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni: Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino. Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- Fringillidi;
- Ploceidi;
- Indigeni ed Esotici;
- Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari;
- Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato "Note speciali per Pappagalli e Ondulati".

Trasportino Singolo:

- Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.
- Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.

Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

- Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
- Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

### **Note speciali per Pappagalli ed Ondulati**

Trasportino Singolo:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Trasportino Doppio:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2

soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni sentite le associazioni di categorie (FOI).

- Taglia grande:

VOLIERE/GABBIE: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto all'apertura alare del volatile; dimensioni aumentate del 50%, per ogni esemplare detenuto oltre il primo, purchè appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI PER SERPENTI: Scavatori: Lunghezza dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza ½ dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il COVO.

Terrestri e semi acquatici: lunghezza 3/4 dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza ½ dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Arborei: lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

TERRARI PER SAURI: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale, è consentita la detenzione massima di due animali purchè appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.

GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.

Per quanto non esplicitamente presente nel regolamento si dovrà fare riferimento al Regolamento Comunale sugli animali e al Regolamento di Polizia Veterinaria Art. 24 DPR 320/54

#### **art.6 entrata in vigore ed abrogazioni**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga eventualmente tutti i regolamenti, le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977)che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico;
- Legge 874 del 19.12.1975 ; • Convenzione di Berna del 19.9.1979;

- D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;
- D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale ;
- Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali);
- DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
- Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni ;
- Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
- Legge 23 agosto 1993, n. 349: Norme in materia di attività cinotecnica;
- Decreto Ministeriale 349 – 1994;
- D.G.R. 3 agosto 2001, n. 908 - Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Ministero della salute - circolare 5 novembre 2001, n. 10 - Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita' per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo;
- Regolamento regionale 27 gennaio 1997 n. 1 - Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89 "Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici;
- Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria;
- Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981;
- Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche;

## indice

- art.1- Descrizione e norme generali
- art.2- Norme in materia di attività cinotecnica
  - art.2.1- Attività cinotecnica
  - art.2.2- Disciplina dell'attività cinotecnica
  - art.2.3- Caratteristiche di un allevamento
    - art.2.3.1 - Strutture di allevamento di nuovo impianto
    - art.2.3.2- I ricoveri per i gatti
    - art.2.3.3- Requisiti minimi dei canili e gattili già esistenti
- art.3- Animali da reddito in allevamento a carattere amatoriale
- art.4- Sequestro amministrativo e confisca
- art.5- Allevamento di animali esotici
  - art.5.1- Vigilanza veterinaria
  - art.5.2- Autorizzazione alla detenzione, allevamento
  - art.5.3- Autorizzazione al commercio
  - art.5.4- Registro di carico e scarico
  - art.5.5- Rilascio autorizzazioni
  - art.5.6- Spese per le autorizzazioni
  - art.5.7- Sequestro cautelativo, revoca delle autorizzazioni
  - art.5.8- Partecipazione alla vigilanza delle associazioni di volontariato
  - art.5.9- Sanzioni
  - art.5.10- Norme per la detenzione, l'allevamento e vendita di animali esotici
- Art.6- Entrata in vigore ed abrogazioni
- Normativa di riferimento